

ATTI DI BENEDETTO XVI

BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 28 gennaio 2006, in *L'Osservatore Romano*, 29 gennaio 2006, p. 5 (*).

Illustri Giudici, Officiali e Collaboratori del Tribunale Apostolico della Rota Romana!

È passato quasi un anno dall'ultimo incontro del vostro Tribunale con il mio amato predecessore Giovanni Paolo II. Fu l'ultimo di una lunga serie. Dell'immensa eredità che egli ci ha lasciato anche in materia di diritto canonico, vorrei oggi particolarmente segnalare l'Istruzione *Dignitas connubii*, sulla procedura da seguire nelle cause di nullità matrimoniale. Con essa si è inteso stendere una sorta di *vademecum*, che non solo raccoglie le norme vigenti in questa materia, ma le arricchisce con ulteriori disposizioni, necessarie per la corretta applicazione delle prime. Il maggior contributo di questa Istruzione, che auspico venga applicata integralmente dagli operatori dei tribunali ecclesiastici, consiste nell'indicare in che misura e modo devono essere applicate nelle cause di nullità matrimoniale le norme contenute nei canoni relativi al giudizio contenzioso ordinario, in osservanza delle norme speciali dettate per le cause sullo stato delle persone e per quelle di bene pubblico.

Come ben sapete, l'attenzione dedicata ai processi di nullità matrimoniale trascende sempre più l'ambito degli specialisti. Le sentenze ecclesiastiche in questa materia, infatti, incidono sulla possibilità o meno di ricevere la Comunione eucaristica da parte di non pochi fedeli. Proprio quest'aspetto, così decisivo dal punto di vista della vita cristiana, spiega perché l'argomento della nullità matrimoniale sia emerso ripetutamente anche durante il recente Sinodo sull'Eucaristia. Potrebbe sembrare a prima vista che la preoccupazione pastorale riflessa nei lavori del Sinodo e lo spirito delle norme giuridiche raccolte nella *Dignitas connubii* divergano profondamente tra di loro, fin quasi a contrapporsi. Da una parte, parrebbe che i Padri sinodali abbiano invitato i tribunali ecclesiastici ad adoperarsi affinché i fedeli non ca-

(*) Vedi alla fine del discorso, l'indirizzo d'omaggio del Decano della Rota Romana, e alla fine di quest'ultimo, la nota di M. DEL POZZO, *Nella verità, la giustizia. Considerazioni a margine della prima Allocuzione benedettina alla Rota*.

nonicamente sposati possano al più presto regolarizzare la loro situazione matrimoniale e riaccostarsi al banchetto eucaristico. Dall'altra parte, invece, la legislazione canonica e la recente Istruzione sembrerebbero, invece, porre dei limiti a tale spinta pastorale, come se la preoccupazione principale fosse quella di espletare le formalità giuridiche previste, con il rischio di dimenticare la finalità pastorale del processo. Dietro a questa impostazione si cela una pretesa contrapposizione tra diritto e pastorale in genere. Non intendo ora riprendere approfonditamente la questione, già trattata da Giovanni Paolo II a più riprese, soprattutto nell'allocuzione alla Rota Romana del 1990 (cfr *AAS*, 82 [1990], pp. 872-877). In questo primo incontro con voi preferisco concentrarmi piuttosto su ciò che rappresenta il fondamentale punto di incontro tra diritto e pastorale: l'amore per la verità. Con questa affermazione, peraltro, mi ricollego idealmente a quanto lo stesso mio venerato Predecessore vi ha detto, proprio nell'allocuzione dell'anno scorso (cfr *AAS*, 97 [2005], pp. 164-166).

Il processo canonico di nullità del matrimonio costituisce essenzialmente uno strumento per accertare la verità sul vincolo coniugale. Il suo scopo costitutivo non è quindi di complicare inutilmente la vita ai fedeli né tanto meno di esacerbarne la litigiosità, ma solo di rendere un servizio alla verità. L'istituto del processo in generale, del resto, non è di per sé un mezzo per soddisfare un interesse qualsiasi, bensì uno strumento qualificato per ottemperare al dovere di giustizia di dare a ciascuno il suo. Il processo, proprio nella sua struttura essenziale, è istituto di giustizia e di pace. In effetti, lo scopo del processo è la dichiarazione della verità da parte di un terzo imparziale, dopo che è stata offerta alle parti pari opportunità di addurre argomentazioni e prove entro un adeguato spazio di discussione. Questo scambio di pareri è normalmente necessario, affinché il giudice possa conoscere la verità e, di conseguenza, decidere la causa secondo giustizia. Ogni sistema processuale deve tendere, quindi, ad assicurare l'oggettività, la tempestività e l'efficacia delle decisioni dei giudici.

Di fondamentale importanza, anche in questa materia, è il rapporto tra ragione e fede. Se il processo risponde alla retta ragione, non può meravigliare il fatto che la Chiesa abbia adottato l'istituto processuale per risolvere questioni intraecclesiali d'indole giuridica. Si è andata consolidando così una tradizione ormai plurisecolare, che si conserva fino ai giorni nostri nei tribunali ecclesiastici di tutto il mondo. Conviene tener presente, inoltre, che il diritto canonico ha contribuito in maniera assai rilevante, all'epoca del diritto classico medioevale, a perfezionare la configurazione dello stesso istituto processuale. La sua applicazione nella Chiesa concerne anzitutto i casi in cui, essendo la materia del contendere disponibile, le parti potrebbero raggiungere un accordo che risolverebbe la lite, ma per vari motivi ciò non avviene. Il ricorso alla via processuale, nel cercare di determinare

ciò che è giusto, non solo non mira ad acuire i conflitti, ma a renderli più umani, trovando soluzioni oggettivamente adeguate alle esigenze della giustizia. Naturalmente questa soluzione da sola non basta, poiché le persone hanno bisogno di amore, ma, quando risulta inevitabile, rappresenta un passo significativo nella giusta direzione. I processi, poi, possono vertere anche su materie che esulano dalla capacità di disporre delle parti, nella misura in cui interessano i diritti dell'intera comunità ecclesiale. Proprio in questo ambito si pone il processo dichiarativo della nullità di un matrimonio: il matrimonio infatti, nella sua duplice dimensione naturale e sacramentale, non è un bene disponibile da parte dei coniugi né, attesa la sua indole sociale e pubblica, è possibile ipotizzare una qualche forma di autodichiarazione.

A questo punto viene da sé la seconda osservazione. Nessun processo è a rigore *contro* l'altra parte, come se si trattasse di infliggerle un danno ingiusto. L'obiettivo non è di togliere un bene a nessuno, bensì di stabilire e tutelare l'appartenenza dei beni alle persone e alle istituzioni. A questa considerazione, valida per ogni processo, nell'ipotesi di nullità matrimoniale se ne aggiunge un'altra più specifica. Qui non vi è alcun bene conteso tra le parti, che debba essere attribuito all'una o all'altra. L'oggetto del processo è invece dichiarare la verità circa la validità o l'invalidità di un concreto matrimonio, vale a dire circa una realtà che fonda l'istituto della famiglia e che interessa in massima misura la Chiesa e la società civile. Di conseguenza si può affermare che in questo genere di processi il destinatario della richiesta di dichiarazione è la Chiesa stessa. Attesa la naturale presunzione di validità del matrimonio formalmente contratto, il mio predecessore, Benedetto XIV, insigne canonista, ideò e rese obbligatoria la partecipazione del difensore del vincolo a detti processi (cfr Cost. ap. *Dei miseratione*, 3 novembre 1741). In tal modo viene garantita maggiormente la dialettica processuale, volta ad accertare la verità.

Il criterio della ricerca della verità, come ci guida a comprendere la dialettica del processo, così può servirci per cogliere l'altro aspetto della questione: il suo valore pastorale, che non può essere separato dall'amore alla verità. Può avvenire infatti che la carità pastorale sia a volte contaminata da atteggiamenti compiacenti verso le persone. Questi atteggiamenti possono sembrare pastorali, ma in realtà non rispondono al bene delle persone e della stessa comunità ecclesiale; evitando il confronto con la verità che salva, essi possono addirittura risultare controproducenti rispetto all'incontro salvifico di ognuno con Cristo. Il principio dell'indissolubilità del matrimonio, riaffermato da Giovanni Paolo II con forza in questa sede (cfr i discorsi del 21 gennaio 2000, in *AAS*, 92 [2000], pp. 350-355; e del 28 gennaio 2002, in *AAS*, 94 [2002], pp. 340-346), appartiene all'integrità del mistero cristiano. Oggi purtroppo ci è dato di constatare che questa verità è tal-

volta oscurata nella coscienza dei cristiani e delle persone di buona volontà. Proprio per questo motivo è ingannevole il servizio che si può offrire ai fedeli e ai coniugi non cristiani in difficoltà rafforzando in loro, magari solo implicitamente, la tendenza a dimenticare l'indissolubilità della propria unione. In tal modo, l'eventuale intervento dell'istituzione ecclesiastica nelle cause di nullità rischia di apparire quale mera presa d'atto di un fallimento.

La verità cercata nei processi di nullità matrimoniale non è tuttavia una verità astratta, avulsa dal bene delle persone. È una verità che si integra nell'itinerario umano e cristiano di ogni fedele. È pertanto assai importante che la sua dichiarazione arrivi in tempi ragionevoli. La Provvidenza divina sa certo trarre il bene dal male, anche quando le istituzioni ecclesiastiche trascurassero il loro dovere o commettessero degli errori. Ma è un obbligo grave quello di rendere l'operato istituzionale della Chiesa nei tribunali sempre più vicino ai fedeli. Inoltre, la sensibilità pastorale deve portare a cercare di prevenire le nullità matrimoniali in sede di ammissione alle nozze e ad adoperarsi affinché i coniugi risolvano i loro eventuali problemi e trovino la via della riconciliazione. La stessa sensibilità pastorale dinanzi alle situazioni reali delle persone deve però portare a salvaguardare la verità e ad applicare le norme previste per tutelarla nel processo.

Mi auguro che queste riflessioni giovinno a far comprendere meglio come l'amore alla verità raccordi l'istituzione del processo canonico di nullità matrimoniale con l'autentico senso pastorale che deve animare tali processi. In questa chiave di lettura, l'Istruzione *Dignitas connubii* e le preoccupazioni emerse nell'ultimo Sinodo si rivelano del tutto convergenti. Carissimi, attuare quest'armonia è il compito arduo ed affascinante per il cui discreto svolgimento la comunità ecclesiale vi è tanto grata. Con il cordiale auspicio che la vostra attività giudiziale contribuisca al bene di tutti coloro che si rivolgono a voi e li favorisca nell'incontro personale con la Verità che è Cristo, con riconoscenza ed affetto vi benedico.

Indirizzo di omaggio del Decano della Rota Romana, S.E. Mons. Antoni Stankiewicz, al Santo Padre in occasione dell'inizio del Nuovo Anno Giudiziario, 28 gennaio 2006, in L'Osservatore Romano, 29 gennaio 2006, p. 5.

Beatissimo Padre,

1. L'inaugurazione del Nuovo Anno Giudiziario del Vostro Tribunale Apostolico della Rota Romana, già novant'ottesimo dalla ricostituzione della « Sacra Romana Rota », ad opera di San Pio X con la costituzione Apostolica *Sapienti consilio* del 29 giugno 1908 (AAS 1 [1909],

pp. 7-19), ci offre la fausta occasione, per porgere a Voi, Santo Padre, «quale Successore dell'apostolo Pietro in questa Sede di Roma», la nostra devota venerazione e il nostro profondo e filiale ossequio nel primo anno del Vostro «ministero «petrinò al servizio della Chiesa universale» (*Discorsi inaugurali del Santo Padre Benedetto XVI*, LEV, Città del Vaticano 2005, pp. 5 e 7).

Dinanzi a tale evento ecclesiale, Beatissimo Padre, richiamando le parole del Vostro insegnamento, piene di significato teologico, vogliamo professare la nostra viva fede nella «successione romana di Pietro», e proclamare «che sempre Pietro è stato la roccia contro le ideologie; contro la riduzione della Parola a quanto è plausibile in un'epoca determinata; contro la sottomissione ai potenti di questo mondo», e che «noi non celebriamo degli uomini, ma diamo lode al Signore, che non abbandona la Chiesa e che ha voluto realizzare il suo esser roccia attraverso Pietro, la piccola pietra d'inciampo, cioè non la «carne e il sangue, ma il Signore salva attraverso coloro che provengono dalla carne e dal sangue» (J. RATZINGER, *La Chiesa. Una comunità sempre in cammino*, tr. it., Cinisello Balsamo 1991, p. 53).

2. La lieta occasione della solenne inaugurazione del Nuovo Anno Giudiziario, con la concelebrazione della S. Messa, l'invocazione dello Spirito Santo e l'Udienza benevolmente concessa da Vostra Santità a tutti i componenti del Tribunale della Rota Romana, diventa il segno tangibile della storicità e dell'esperienza plurisecolare di esso, nell'attuazione del *ministerium iustitiae* da parte del Collegio dei Pretoli Uditori, degli Officiali, Avvocati e Cooperatori a vari livelli funzionali, mediante lo svolgimento delle attività preparatorie e decisionali, che è servizio di giustizia e di collaborazione con il Supremo «*munus* giudiziario, che spetta al Successore di Pietro nei confronti della Chiesa universale» (GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione alla Rota Romana, 5 febbraio 1987, in *AAS* 79 [1987], p. 1454, n. 1).

Conformemente al principio della tutela canonico-giuridica dei diritti dei *christifideles* (can. 221, §§ 1-2; cf. *Communicationes* 2 [1969], p. 83), l'esercizio della potestà giudiziaria ecclesiale, ordinaria e vicaria, richiede dai Giudici e dai Collegi giudiziari (cann. 131, § 2; 135, § 3) la fedeltà alle modalità procedurali stabilite dal diritto comune (can. 135, § 3) e dalla regolamentazione normativa propria (cf. can. 1402; *Normae Romanae Rotae Tribunalis*, artt. 50-120). Tenuto presente il fatto che l'attività giudiziale della Rota Romana, come anche degli altri Tribunali Ecclesiastici, si esplica prevalentemente nelle cause matrimoniali, con profonda riconoscenza e piena adesione alla *mens et voluntas* del Supremo Legislatore vengono attuate le norme procedurali dell'Istruzione *Dignitas connubii* (25 gennaio 2005), voluta, approvata dal Servo di Dio, Giovanni Paolo II, e recentemente promulgata, che sono da osservarsi nel foro canonico nella trattazione

delle cause di nullità del matrimonio (Pontificium Consilium de Legum Textibus, *Dignitas connubii. Instructio servanda a tribunalibus dioecesanis et interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii*, LEV, Città del Vaticano 2005).

3. Alla nuova normativa processuale si sono susseguite le autorevoli riflessioni teologico-pastorali, emerse durante lo svolgimento dell'ultimo Sinodo dei Vescovi, in particolare sulla natura e l'azione dei Tribunali Ecclesiastici «perché siano sempre più espressione della normale vita pastorale della Chiesa» (*L'Osservatore Romano*, 5 ottobre 2005, p. 4), e sulle «eventuali semplificazioni di funzioni e procedure» (*ibid.*, 14 ottobre 2005, p. 5). Infatti, la nuova Istruzione matrimoniale non si prefigge di rendere più complesso il procedimento matrimoniale o più gravosa la stessa dichiarazione di nullità del matrimonio, ma di essere un efficace «aiuto ai Giudici e agli addetti dei Tribunali Ecclesiastici, cui è affidato il sacro ufficio della decisione delle cause di nullità del matrimonio» (*Introduzione*, p. 17). In modo specifico si tratta dell'*auxilium processuale* nella ricerca giudiziale della verità oggettiva sul matrimonio-sacramento, accusato di nullità: corredata anche dalle indagini nel campo della antropologia cristiana, della psichiatria e psicologia.

Tuttavia, il procedimento giudiziale nelle cause di nullità del matrimonio svolge non solo un servizio di verità, ma anche di carità (Paolo VI, Allocuzione alla Rota Romana, 27 gennaio 1969, in *AAS* 61 [1969], p. 176). Invero, la *caritas*, secondo il Vostro magistero teologico, Padre Santo, «non si oppone al diritto, anzi, è essa stessa *il giudizio*, essa soltanto e proprio è il giudizio di Dio» (J. RATZINGER, *La comunione nella Chiesa*, tr. it., Cinisello Balsamo, 2004, p. 48).

Per questo motivo le nostre sentenze giudiziali cominciano con l'invocazione del Nome di Dio: «*Divino nomine invocato*» (*Normae Romanae Rotae Tribunalis*, art. 97, § 1; cf. can. 1612, § 1 CIC; can. 1295, § 1 CCEO; Istr. *Dignitas connubii*, art. 253, § 1), e, quindi, per pronunciarle è necessario che i Giudici «*prae oculis habeant solum Deum*» (c. 1, II, 14 in VIo; Innocentius IV in conc. Lugdunen.).

Questa consapevolezza è sempre stata presente e vivamente sentita in tutta la tradizione canonica, già dal periodo post-apostolico, in cui le Collezioni canoniche ricordavano ai giudici ecclesiastici l'*officium iuste iudicandi* con queste parole: «*Iudex sit pro vobis Christus*» (*Didascalia*, II, 47, 2); «*Iudicabis iuste; Domini enim est iudicium*» (*Constitutiones Apostolorum*, VII, 10, 3); «*diligenter et cautissime inquiratis, cum sententia iudicii vestri, quam fertis, continuo ascendat ad Deum*» (*Didascalia*, II, 52, 3).

4. Beatissimo Padre! L'amministrazione della giustizia nella Chiesa non solo «è una funzione della cura delle anime, un'emanazione di quella potestà e sollecitudine pastorale, la cui pienezza e universalità

sta radicata e inclusa nella consegna delle chiavi al primo Pietro» (Pio XII, *Allocuzione alla Rota Romana*, 3 ottobre 1941, in *AAS* 33 [1941], p. 421), ma anche un'attività di servizio «nell'esercizio del potere affidato da Cristo alla sua Chiesa per il bene delle anime» (Paolo VI, *Allocuzione alla Rota Romana*, 8 febbraio 1973, in *AAS* 65 [1973], p. 101). E sul nostro quotidiano servizio nel Tribunale della Rota Romana, «*a Romano Pontifice constitutum appellationibus recipiendis*» (can. 1443), all'inizio del Nuovo Anno Giudiziario imploriamo umilmente la Vostra Benedizione Apostolica. Benediteci Padre Santo!

Nella verità, la giustizia. Considerazioni a margine della prima Allocuzione benedettina alla Rota.

1. Nel segno di un Pontificato al servizio della verità.

Il primo Discorso di un nuovo Romano Pontefice alla Rota ha un significato particolare: oltre alla componente affettiva legata alla curiosità e all'aspettativa della «prima volta», possiede normalmente un elevato valore programmatico e ideale⁽¹⁾. Non si possono chiaramente applicare alla Chiesa improprie e fuorvianti categorie secolari, ma se per politica si intende la «prudente sollecitudine per il bene comune (della Chiesa)» nulla osta a ritenere l'Allocuzione papale il più importante atto ordinario di indirizzo della politica giudiziaria del Tribunale Apostolico e conseguentemente di tutti i tribunali locali. Il Giudice supremo e universale in questo appuntamento annuale non solo incontra paternamente un suo qualificato organo vicario, manifestando la viva preoccupazione per la retta amministrazione della giustizia, ma impartisce le istruzioni e le indicazioni più opportune per l'espletamento di questa delicata funzione *ad mentem Christi Vicarii*⁽²⁾. L'op-

(1) Basti pensare, ad esempio, alla riconduzione dell'esercizio giuridico alla necessaria opera di rinvigorimento della coscienza morale nel santuario della famiglia (PAOLO VI, *Discorso alla Rota Romana*, 13 dicembre 1963, in G. ERLEBACH [a cura di], *Le allocuzioni dei Sommi Pontefici alla Rota Romana (1939-2003)*, Città del Vaticano, 2004, pp. 85-88) o al collegamento della funzione giudiziaria nella Chiesa (*speculum iustitiæ*) con la difesa della persona umana e dei suoi diritti fondamentali (GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 17 febbraio 1979, in *AAS*, 71 [1979], pp. 422-427), additati in occasioni analoghe dagli immediati Predecessori che tanta influenza hanno esercitato sul loro Pontificato.

(2) Circa la valenza prettamente giuridica dei Discorsi papali cfr. ultimamente J. LLOBELL, *Sulla valenza giuridica dei Discorsi del Romano Pontefice al Tribunale Apostolico della Rota Romana*, in questa Rivista, 17 (2005), pp. 547-564, pubblicato anche su *L'Osservatore Romano*, 6 novembre 2005, pp. 7-8, ove si contesta una rilevanza mera-

portunità fornita dal consueto incontro di apertura dell'anno giudiziario allora non è solo l'occasione per fare il punto sullo stato della giustizia nella Chiesa (l'unico aspetto che la stampa normalmente enfatizza), ma di esplicitare col carisma petrino quell'approfondimento magisteriale sulla dimensione giuridica del mistero cristiano che il Popolo di Dio nel suo cammino storico si trova ad affrontare. Perciò la «ricchezza» di un nuovo Papa è una manifestazione ulteriore della perenne giovinezza dello Spirito che feconda la Sposa di Cristo. Le parole di Benedetto XVI possono essere lette quindi come l'enucleazione del principio o del valore (il rispetto della verità) che più sta a cuore al Sommo Pontefice in relazione alle cause matrimoniali in questo momento.

Che cosa ci si poteva attendere dal primo Discorso del Papa alla Rota? La fedeltà alle linee guida del suo Pontificato. Senza voler entrare in disquisizioni che trascendono ampiamente l'ambito e la portata delle presenti considerazioni, ci pare che, accanto ad elementi formali e concettuali caratteristici delle spiccate personalità di Benedetto XVI (la semplicità e la concisione⁽³⁾, la sensibilità storica⁽⁴⁾, la profondità e radicalità nell'affrontare le questioni) traspaiano chiaramente due dati di fondo molto consapevolmente assunti a fondamento del suo ministero petrino: la continuità ideale col suo grande Predecessore ed il servizio alla causa della verità⁽⁵⁾. L'intera Allocuzione nella cornice della celebrazione dell'opera giuridica di Giovanni Paolo II è costruita attorno ad un'idea madre: l'amore per la verità rappresenta «il fondamentale punto di incontro tra diritto e pastorale».

Sin dall'apparizione alla Loggia delle Benedizioni del 19 aprile 2005 il neoletto Pontefice ha sentito l'esigenza di invocare costante-

mente *dottrinale-direttiva-normativa* circa i grandi problemi della giurisprudenza ecclesiale e si ribadisce il loro diretto valore giuridico normativo (dichiarativo per quanto concerne il diritto divino, immediatamente vigente nell'ordinamento canonico; autenticamente interpretativo e suppletivo-integrativo ove dirima dubbi o colmi lacune) almeno per ciò che riguarda l'ambito proprio del diritto.

(3) Spicca subito all'attenzione l'omissione della numerazione per punti del Discorso (occasionalmente usata da Pio XII, Giovanni XXIII e Paolo VI e costantemente adottata da Giovanni Paolo II [di seguito nel riportare la localizzazione delle citazioni ci si riferirà, solo ove strettamente necessario, al capoverso]) e la stringatezza soprattutto rispetto alla maggior corposità di molte delle Allocuzioni giovanee paoline.

(4) Il rilevante contributo del diritto canonico classico medioevale alla configurazione dell'istituto processuale (cpv 4) ed il decisivo intervento di Benedetto XIV nel perfezionamento formale del processo di nullità matrimoniale (cpv 5).

(5) Non si considerano in questo contesto altri aspetti caratterizzanti il magistero benedettino quali la spiccata attenzione alla dimensione universale della missione del Papa, il forte impegno ecumenico, il recupero dello spirito e della tradizione liturgica della Chiesa, ecc. che hanno finora interessato solo indirettamente la sfera giuridica.

mente Giovanni Paolo II e di ispirarsi continuamente ai suoi insegnamenti. Il riferimento al Servo di Dio, pertanto, — e via via che ci si allontana dalla sua scomparsa appare più chiaro — non è un fattore emotivo e di circostanza, ma un'intenzionale, profonda e meditata volontà di continuità e di collegamento. Anche lo scorso 28 gennaio, Papa Benedetto non solo ha evocato l'ultimo incontro e l'immensa eredità, anche in campo giuscanonico, lasciata dal compianto Predecessore⁽⁶⁾, ma, in maniera più sostanziale e pregnante, ha voluto sottolineare, da un canto, l'importanza ed il sicuro riferimento fornito dall'Istruzione *Dignitas connubii*, su cui torneremo tra poco (*infra* 3), dall'altro, l'essenzialità dei profili tratteggiati in recenti Discorsi a proposito della retta comprensione della pastoraltà (1990), del dovere morale dei giudici di adeguarsi alla verità sul matrimonio (2005) e del principio dell'indissolubilità del matrimonio (2000 e 2002)⁽⁷⁾.

La nota che probabilmente meglio definisce il traiettoria vitale e l'aspirazione ideale di Benedetto XVI è profeticamente annunciata e ben sintetizzata dal motto episcopale *Cooperatores veritatis*⁽⁸⁾. La centralità del servizio della verità torna insistentemente e significativamente nei primi scritti del suo Magistero pontificio⁽⁹⁾. Nulla di più logico allora che fare della ricerca della verità anche il perno della sua riflessione nella Sala Clementina. La verità del processo canonico pre-

(6) Cfr. tra gli altri Z. GROCHOLEWSKI, *Giovanni Paolo II, legislatore*, in questa Rivista, 17 (2005), pp. 335-344, che contiene riferimenti personali e, in parte inediti, al diretto contributo del grande Papa durante i lavori preparatori dei Codici e della Costituzione *Pastor bonus*.

(7) Non stupisce che, a parte il riferimento alla *Dei miseratione*, le quattro citazioni di Giovanni Paolo II siano l'unico punto di riferimento del Pontefice.

(8) « Come motto episcopale ho scelto due parole della terza lettera di San Giovanni "collaboratori della verità", anzitutto perché mi pareva che potessero ben rappresentare la continuità tra il mio compito precedente e il mio nuovo incarico: pur con tutte le differenze si trattava e si tratta sempre della stessa cosa, seguire la verità, porsi al suo servizio. E dal momento che nel mondo di oggi l'argomento "verità" è quasi scomparso, perché appare troppo grande per l'uomo, e tuttavia tutto crolla se non c'è la verità, questo motto episcopale mi è sembrato il più in linea con il nostro tempo, il più moderno, nel senso buono del termine » (J. RATZINGER, *La mia vita. Autobiografia*, Cinisello Balsamo 2005 [ristampa], p. 120). Le parole del Pontefice si riferiscono all'epoca dell'ordinazione episcopale del '77, ma conservano una straordinaria e quasi profetica attualità in riferimento ai passaggi successivi della sua vita.

(9) Possono valere a livello esemplificativo: BENEDETTO XVI, *Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1° gennaio 2006*, 8 dicembre 2005 (intitolato significativamente: *Nella verità, la pace*); ID., *Discorso al Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede*, 9 gennaio 2006; ID., *Messaggio per la XXI Giornata Mondiale della Gioventù*, 22 febbraio 2006 (*Gv* 8, 31-32 non è il versetto di base ma ha un ruolo importante), in *www.vatican.va*.

sentata dal Santo Padre si colora però dei tratti più tipici del pensiero benedettino: l'oggettività, la razionalità e la comunionalità (*infra* 4). In questa linea l'apporto e la penetrazione di un «non giurista di formazione» può risultare sorprendente e ancor più stimolante per giuristi di professione.

2. *Il Discorso del Papa nell'odierno contesto ecclesiale.*

Il Papa si è ricollegato direttamente sia in apertura che in chiusura del Discorso alle «preoccupazioni» pastorali emerse nell'ultimo Sinodo per stemperare ogni accenno polemico e presunto dissidio tra «formalismo» processuale e «sostanzialismo» esistenziale e sacramentale. La problematica sottesa alle asserzioni del Pontefice è legata alla spinosa questione della Comunione dei divorziati risposati. Esclusa ogni arbitraria soluzione di coscienza attesa la natura pubblica e sociale del matrimonio⁽¹⁰⁾, solo le pronunzie ecclesiastiche di nullità possono ordinariamente aprire la strada alla riammissione all'Eucaristia dei fedeli che versano in tale triste condizione. Il Romano Pontefice pienamente conscio, come Pastore e Giudice Universale, della delicatezza dell'attuale situazione, non è logicamente entrato nel merito delle concrete proposte e asserzioni dei Padri sinodali, ma ha voluto chiarire gli elementi di fondo per un'impostazione corretta della questione.

L'Allocuzione benedettina si manifesta, allora, pienamente in sintonia con la prima parte dei *desiderata* espressi dal Sinodo in materia. La *Propositio XL*, com'è noto, recependo sinteticamente il frutto dei lavori sinodali e richiamando proprio l'*Instructio* sulle cause di nullità del matrimonio auspica in primo luogo «che sia fatto ogni possibile sforzo (...) per assicurare il carattere pastorale, la presenza e la corretta e sollecita attività dei tribunali ecclesiastici per le cause di nullità matrimoniale (cf. *Dignitas connubii*)»⁽¹¹⁾. Non ci pare, invece, che, nonostante i fraintendimenti e le distorsioni operate dalla stampa⁽¹²⁾,

⁽¹⁰⁾ Il Papa stesso ne fa cenno (fine cpv 4), ma il punto può considerarsi acquisito anche alla stregua delle affermazioni sinodali che esamineremo tra poco. Cfr. in generale sul tema CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica circa la ricezione della comunione eucaristica da parte di fedeli divorziati risposati*, 14 settembre 1994, in *AAS*, 86 (1994), pp. 974-979 (il documento reca logicamente la firma del Prefetto, l'allora Card. Ratzinger); PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Dichiarazione sull'ammissione alla comunione eucaristica dei divorziati risposati*, 24 giugno 2000, in *Communicationes*, 32 (2000), pp. 159-162.

⁽¹¹⁾ SINODO DEI VESCOVI, XI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA, «L'Eucaristia: fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa», 2-23 ottobre 2005, *Elenco Finale delle Proposizioni (Proposizione 40)*, in *Bollettino* (www.vatican.va).

⁽¹²⁾ Cfr. ad esempio, *Corriere della Sera* del 29 gennaio 2006, p. 19 (l'articolo a

nessun seguito o riscontro, almeno in questo contesto, sia stato dato all'ulteriore proposta («approfondire ulteriormente gli elementi essenziali per la validità del matrimonio, anche tenendo conto dei problemi emergenti dal contesto di profonda trasformazione antropologica del nostro tempo, dal quale gli stessi fedeli rischiano di esser condizionati specialmente in mancanza di una solida formazione cristiana»). Per la verità sembra difficilmente congetturabile una reinterpretazione «in chiave moderna» dell'istituto matrimoniale (in pratica una rielaborazione «estensiva» dei capi di nullità) che non tradisca l'essenza stessa del coniugio. Il richiamo del Papa alla rispondenza del processo alla «retta ragione», la delineazione dei profili che connotano un vero giudizio e l'apprezzamento per l'operato dei tribunali ecclesiastici paiono poi decisamente contrastare con quell'«opera di ripensamento della natura e dell'azione dei tribunali ecclesiastici» delineata nelle premesse dell'assise sinodale, ma non recepita nelle sue conclusioni⁽¹³⁾. Un discorso analogo vale anche per l'ultima parte della Proposizione 40, che esamineremo in seguito (*infra* 5).

In definitiva il Santo Padre, prendendo in considerazione gli spunti di riflessione sollevati dai Padri (saranno probabilmente più approfonditamente esaminati nei presupposti nell'emananda esortazione apostolica postsinodale, fermo restando comunque la marginalità del punto nel complessivo dibattito sulla centralità dell'Eucaristia nella vita della Chiesa), ha evidenziato la perfetta compatibilità ed anzi la mutua compenetrazione tra un'adeguata sensibilità pastorale ed il pieno rispetto delle norme e delle forme previste a garanzia del bene delle persone. Si potrebbe sintetizzare il ragionamento del Pontefice dicendo

firma di B. Bartoloni reca il titolo «Nozze senza fede, nove regole» e lascia intendere un preteso riferimento nel Discorso ad un ipotetico documento di autorizzazione alla dichiarazione di nullità dei matrimoni celebrati «senza fede»).

(¹³) SINODO DEI VESCOVI, XI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA, loc. cit., il Relatore Generale dell'Assemblea Sinodale in apertura dei lavori poneva la questione: «Proprio per questo tuttavia è indispensabile proseguire nell'opera di ripensamento della natura e dell'azione dei tribunali ecclesiastici perché siano sempre più un'espressione della normale vita pastorale della Chiesa locale. Oltre alla continua vigilanza sui tempi e sui costi, si potrà pensare a figure e procedure giuridiche semplificate e più efficacemente rispondenti alla cura pastorale. Non mancano significative esperienze in proposito in varie diocesi. I Padri sinodali, in questa stessa Assemblea, avranno occasione di farne conoscere altre» (*Relazione prima della discussione*, 3 ottobre 2005, Capitolo 2.1.3.a., pt. 90-91). Al termine, recependo alcuni interventi, tornava sul tema: «In particolare qualche Padre ha invitato i Vescovi a promuovere energicamente la dimensione pastorale dei tribunali ecclesiastici, con eventuali semplificazioni di funzioni e procedure, favorendone la creazione là dove non esistono» (*Relazione dopo la discussione*, 12 ottobre 2005, pt. 17). Cfr. J. LLOBELL, *La natura giuridica e la recezione ecclesiale dell'istr. «Dignitas connubii»*, su questo volume.

che la pastoraltà, caratteristica intrinseca del diritto nella Chiesa, non significa «pastoralismo», atteggiamento compiacente verso soluzioni di comodo che allontanano dalla verità sul matrimonio⁽¹⁴⁾. L'accertamento della nullità matrimoniale non è infatti una scorciatoia elusiva del principio dell'indissolubilità, ma un'esigenza dell'affermazione dell'inderogabilità ed indisponibilità del diritto alla certezza circa la validità del vincolo. La semplice «presa d'atto di un fallimento», riconducibile a sbrigative e semplificanti soluzioni pastoraliste (di fatto rispondenti ad una mentalità divorzista), rappresenta quindi secondo Benedetto XVI un servizio «ingannevole» per i coniugi ed un rimedio «controproducente» per la società ecclesiale⁽¹⁵⁾.

3. *Un forte richiamo alla «Dignitas connubii».*

Puntualizzata la esigente «sintesi di fedeltà e dinamica» proposta dal Papa⁽¹⁶⁾, passando ai contenuti più specifici del Discorso, può es-

⁽¹⁴⁾ Ha ripetutamente condannato questa posizione distorta Giovanni Paolo II, l'affermazione più chiara e perentoria è contenuta nell'Allocuzione del 1990: «In questa prospettiva è opportuno soffermarsi a riflettere su di un equivoco, forse comprensibile ma non per questo meno dannoso, che purtroppo condiziona non di rado la visione della pastoraltà del diritto ecclesiale. Tale distorsione consiste nell'attribuire portata ed intenti pastorali unicamente a quegli aspetti di moderazione e di umanità che sono immediatamente collegabili con l'*aequitas canonica*; ritenere cioè che solo le eccezioni alle leggi, l'eventuale non ricorso ai processi ed alle sanzioni canoniche, lo snellimento delle formalità giuridiche abbiano vera rilevanza pastorale. Si dimentica così che anche la giustizia e lo stretto diritto — e di conseguenza le norme generali, i processi, le sanzioni e le altre manifestazioni tipiche della giuridicità, qualora si rendano necessarie — sono richiesti nella Chiesa per il bene delle anime e sono pertanto realtà intrinsecamente pastorali» (GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 18 gennaio 1990, n. 3, in *AAS*, 82 [1990], p. 873). Cfr. per spunti di carattere più generale J. HERVADA, *Pensamientos de un canonista en la hora presente*, Pamplona 2004², 1/I; 3/I; 7/I, pp. 13; 15; 17-18; Id., *Coloquios propedéuticos sobre el derecho canónico*, Pamplona 2002², pp. 18-20.

⁽¹⁵⁾ Cfr. cpv. 6 del Discorso. Quanto affermato non esclude logicamente la possibile ricerca di formule tecnicamente più efficaci, sempre che salvaguardino il rispetto del mistero cristiano sul matrimonio.

⁽¹⁶⁾ In occasione dello scambio di auguri natalizi (BENEDETTO XVI, *Discorso alla Curia Romana in occasione della presentazione degli auguri natalizi*, 22 dicembre 2005, in *www.vatican.va*) con parole che hanno avuto ampia risonanza il Papa ha ricondotto i problemi della ricezione del Concilio alla contrapposizione tra una scorretta interpretazione «ermeneutica della discontinuità e della rottura» ed una fedele «ermeneutica della riforma», del rinnovamento nella continuità secondo la quale, conformemente agli intendimenti di Giovanni XXIII, la dottrina certa e immutabile della Chiesa è stata approfondita e presentata in maniera consona alle esigenze dei tempi. Ci pare corretto ri-

sere utile notare il rilievo dato alla recente Istruzione del Pontificio Consiglio dei Testi Legislativi. Già il Decano della Rota nel suo indirizzo di saluto esprimeva «profonda riconoscenza e piena adesione» in riferimento alle norme ivi contenute⁽¹⁷⁾. Le menzioni esplicite dal Pontefice alla *Dignitas connubii* sono ripetute e costanti a suffragare l'importanza da lui attribuita al documento nell'attuale situazione della Chiesa. Al di là delle espressioni di carattere esortativo utili a determinare la *mens et voluntas* del Supremo Legislatore («vorrei oggi particolarmente segnalare», «auspicio venga applicata integralmente dagli operatori dei tribunali ecclesiastici»)⁽¹⁸⁾, l'Allocuzione contiene anche qualche indicazione circa il contenuto e l'essenza del provvedimento. Ci pare utile perciò accennare ai due profili enucleati (elementi e *ratio*).

In primo luogo, Benedetto XVI esplicita che, nonostante il fine principale dell'Istruzione sia quello di semplificare l'operato dei tribunali e, quindi, accrescere la fedeltà alla Legge di Dio, essa non si limita a recepire ordinatamente e sistematicamente le norme relative ai processi di nullità matrimoniale sparse nel codice latino, ma le integra con altre disposizioni. Il contenuto pertanto dell'*Instructio* non è meramente riproduttivo e riepilogativo del dettato codiciale, ma, pur non contenendo sostanziali innovazioni (non sarebbe il fine di un'istruzione), rielaborativo e adeguativo del diritto processuale matrimoniale vigente⁽¹⁹⁾. Vale la pena precisare allora che l'«arricchimento» cui il

tenere che anche l'esigenza di riflessione sugli attuali problemi pastorali della Chiesa in materia matrimoniale, nell'eventuale novità delle forme, non può essere disgiunta dalla continuità e perennità nei principi fondamentali (non è casuale che Benedetto XVI nel suo Discorso alla Rota [cpv 6] menzioni proprio come un principio l'indissolubilità del matrimonio).

(17) Cfr. *Indirizzo di omaggio del Decano* qui riportato. Ci sembra che le parole di S.E. Mons. Stankiewicz valgano da sole a destituire di ogni fondamento le perplessità di quanti attenendosi all'intestazione dell'*Instructio* («Istruzione da osservarsi nei tribunali diocesani e interdiocesani nella trattazione delle cause di nullità del matrimonio») e all'art. 1, § 2 ritenevano non applicabili ai Tribunali Apostolici le relative disposizioni. Evidentemente l'art. 1 fa salva la specialità delle relative *Normae*, prevalenti in caso di contrasto, ma non certo l'ordinaria applicabilità delle norme processuali universali. Se ciò non fosse sufficiente, il richiamo del Santo Padre proprio dinanzi agli Uditori della Rota elimina ogni residuo dubbio.

(18) La apparentemente sorprendente mancata menzione nel Discorso dello scorso anno, come ha spiegato Llobell (*Sulla valenza giuridica dei Discorsi del Romano Pontefice*, cit., pp. 549-550) è dipesa solo dalla discrasia tra la data di emanazione (25.I.2005) e la data di pubblicazione (8.II.2005). Il 29 gennaio 2005 Giovanni Paolo II logicamente non ha voluto anticipare i contenuti di un provvedimento ancora inedito, ma da lui fortemente voluto (il laborioso *iter* sintetizzato nel *Proemio* ne è una riprova) e convenientemente approvato.

Papa si riferisce è costituito, come è già stato fatto notare, dallo stesso Magistero pontificio rotale, dalle interpretazioni del Dicastero *pro tempore* competente, da disposizioni extracodicali e dalla giurisprudenza e dalla prassi della Curia Romana⁽²⁰⁾. Quest'ultima componente rappresenta logicamente la fonte più feconda e consistente⁽²¹⁾. Il richiamo papale però non si limita alla precisazione per così dire «quantitativa» ma investe anche l'indicazione dello stretto collegamento (in termini di «necessarietà») esistente tra le disposizioni codicali ed i principi operativi e pratici elaborati dai diversi soggetti del sistema giudiziale ecclesiale. Le importanti puntualizzazioni contenute nell'Istruzione (ad esempio in tema di valore probatorio delle dichiarazioni delle parti, di certezza morale, di conformità formale ed equivalente, ecc.⁽²²⁾), allora, costituiscono un criterio ermeneutico di riferimento obbligato per l'applicazione del dettato processuale ed il corretto funzionamento dei tribunali⁽²³⁾.

(19) Nel primo capoverso si menzionano oltre alle «norme vigenti» anche le «ulteriori disposizioni», intendendo presumibilmente i provvedimenti non normativi *stricto sensu*, ma logicamente anch'essi già prima vigenti.

(20) Da un sommario esame si possono riscontrare: quattro riferimenti espliciti alle Allocuzioni papali (ma il contenuto di molti Discorsi è stato sussunto ampiamente dalla giurisprudenza rotale), tre risposte della Pontificia Commissione per l'Interpretazione Autentica del CIC, riferimenti vari alle *Normae* della Rota, alla *Pastor bonus*, alla lettera circolare della Congregazione per i Sacramenti, al CCEO, solo per dare un'idea della varietà dei materiali utilizzati.

(21) L'intento della *Dignitas connubii*, come peraltro già avvenuto con la *Provida Mater*, non è quella di fornire un mezzo di diffusione e di divulgazione più pratico rispetto al Codice come può esserlo, ad esempio, il *Compendio* rispetto al *Catechismo della Chiesa Cattolica*, ma di fornire uno strumento di lavoro specifico (per la materia) e unitario (per indirizzo) per guidare il corretto esercizio della funzione giudiziaria, registrando gli orientamenti e gli interventi più consistenti avutisi negli oltre vent'anni di applicazione del CIC.

(22) Cfr. tra gli altri H. FRANCESCHI-J. LLOBELL-M. ORTIZ, *La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della «Dignitas Connubii»*, Roma 2005; diversi contributi di questo volume, che raccoglie gli atti del *II Corso di aggiornamento per operatori del diritto presso i tribunali ecclesiastici* del settembre 2004, sono stati specificamente aggiornati alla luce dell'Istruzione. Tra i temi che, a livello esemplificativo, ci paiono maggiormente influenzati dal documento si segnalano: P. BIANCHI, *Le perizie mediche e, in particolare, quelle riguardanti il can. 1095*, pp. 145-176; J. LLOBELL, *Il concetto di «conformitas sententiarum» nell'istr. «Dignitas connubii» e i suoi riflessi sulla dinamica del processo*, pp. 193-230; A. STANKIEWICZ, *La certezza morale e la motivazione della sentenza*, pp. 231-245.

(23) Ad esempio, ci pare che le direttive garantistiche del *favor matrimonii* e di sostanzializzazione dell'accertamento giudiziale delineate, forniscano dei sicuri criteri interpretativi validi anche per altre norme. Non è trascurabile neppure il rilievo dell'*In-*

Connessa con la puntualizzazione della necessaria integrazione *lato sensu* giurisprudenziale dei canoni vigenti è anche la precisazione della *ratio* che presiede l'intera normativa: *la specialità delle cause matrimoniali*⁽²⁴⁾. Il duplice criterio discretivo ricordato dal Romano Pontefice (cause relative al bene pubblico ed allo stato delle persone) evidenzia la particolare delicatezza soggettiva e la singolare importanza ecclesiale della trattazione di questi giudizi. Da un canto, pertanto, si evidenzia implicitamente la non riconducibilità del diritto processuale ai giudizi di nullità matrimoniale, che ancorché statisticamente prevalenti non esauriscono certo la potestà giudiziaria ecclesiastica né ne rappresentano il prototipo; dall'altro, si sottolinea però l'esigenza di una disciplina particolare e fors'anche di un'originale sensibilità pastorale per questo tipo di cause. Le norme del giudizio contenzioso ordinario pertanto sono state conformate alla particolare caratteristica dell'oggetto (sacralità del vincolo coniugale) e del fine (la promozione della dignità del matrimonio). Il contributo più apprezzabile della *Dignitas connubii* pare quindi rappresentato — secondo il Papa — dallo sforzo di compaginare organicamente e coerentemente non solo estrinsecamente ma intrinsecamente tutta la disciplina vigente.

4. *Uno strumento qualificato al servizio della verità.*

Il contributo benedettino più elevato dal punto di vista teoretico è quasi sicuramente quello relativo alla natura del processo. Già la sua definizione come strumento al servizio della verità o come « istituto di giustizia e di pace » evidenzia la estrema positività della tutela giudiziaria dei diritti in generale e di quello all'accertamento della validità del matrimonio in particolare⁽²⁵⁾; il Discorso del Papa, comunque,

structio sull'organizzazione dei tribunali, senza innovare alcunché, essa ha il pregio di precisare i compiti, i ruoli e le funzioni che competono a ciascun ministro del tribunale. Inoltre, la sistematica adottata ha il pregio di migliorare anche l'impostazione concettuale della materia (cfr. ad esempio il Titolo XI).

⁽²⁴⁾ Non sfugge che nella logica del codice « Le cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio » (Cap. I) rappresentano solo una tipologia de « I processi matrimoniali » (Tit. I), ma sia per la netta prevalenza quantitativa che per la loro effettiva consistenza sono praticamente l'unica ipotesi di processo matrimoniale effettivamente giudiziale (cfr. C. DE DIEGO-LORA - R. RODRÍGUEZ OCAÑA, *Lecciones de Derecho Procesal canónico. Parte general*, Pamplona 2003, pp. 85-89).

⁽²⁵⁾ Ci pare esemplare a proposito quanto ebbe a dire Giovanni Paolo II nel discorso alla Rota del 1990: « L'istituzionalizzazione di quello strumento di giustizia che è il processo rappresenta una progressiva conquista di civiltà e di rispetto della dignità dell'uomo, cui ha contribuito in modo non irrilevante la stessa Chiesa con il processo canonico. Ciò facendo, la Chiesa non ha rinnegato la sua missione di carità e di pace, ma ha soltanto disposto un mezzo adeguato per quell'accertamento della verità che è

non si limita all'apprezzamento del mezzo tecnico, individua i contenuti essenziali e gli obiettivi della giustizia ecclesiale. Gli *elementi epistemologici fondamentali della struttura processuale* delineati dal Pontefice sono rappresentati dalla terzietà o imparzialità del giudice, dalla parità e dalla libera discussione delle parti e dalla conclusione delle argomentazioni e delle prove raccolte. Evidentemente i primi due aspetti («terzo imparziale» e «pari opportunità») devono valere sempre e comunque e preservano la garanzia formale del giudizio, l'ultimo è presupposto dell'accoglimento o del rigetto della domanda e concerne la giustizia sostanziale della decisione. Benedetto XVI conclude il punto con una considerazione assiologica perentoria: «Ogni sistema processuale deve tendere, quindi, ad assicurare l'oggettività, la tempestività e l'efficacia»⁽²⁶⁾. Ci pare che la sequenza presentata non sia meramente descrittiva ma delinei una precisa progressività di valori: in primo luogo bisogna preservare l'oggettività, caratteristica indissociabile dalla verità, almeno metafisicamente intesa, la corrispondenza in pratica della verità processuale con la realtà delle cose; in secondo luogo, bisogna perseguire la tempestività: la celerità del giudizio è un'esigenza importante della giustizia; in terzo luogo, bisogna assicurare l'efficacia, l'operatività e l'utilità pratica delle decisioni giurisprudenziali. Lo snellimento dei tempi e la semplificazione delle procedure, ripetutamente sottolineate nell'ultimo Sinodo e largamente auspicabili, non possono quindi mai compromettere l'obiettivo primario del processo: l'oggettività della ricerca della verità e l'effettiva rispondenza del *decisum* al bene integrale delle persone (che è il contenuto dell'autentica pastoralità).

Fermo restando la centralità del richiamo all'oggettività del reale, soprattutto nell'odierno contesto culturale fortemente impregnato di soggettivismo e di relativismo etico e gnoseologico, il vertice speculativo più alto toccato dal Papa sembra però quello relativo alla *riconduzione dell'ecclesialità del processo al rapporto tra ragione e fede*. Benedetto XVI, fermamente convinto dell'intrinseca razionalità del cristianesimo, non si è limitato al dato, per così dire, storico tradizionale effettuale (la risalenza dell'istituto processuale ecclesiastico⁽²⁷⁾) ed anzi

condizione indispensabile della giustizia animata dalla carità, e perciò anche della vera pace» (GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 18 gennaio 1990, n. 7, in *AAS*, 82 [1990], pp. 87).

⁽²⁶⁾ Fine cpv. 3.

⁽²⁷⁾ Basterebbe solo pensare alla diffusione dell'*episcopalis audientia* (Cfr. G. VISMARA, *La giurisdizione civile dei vescovi [secoli I-IX]*, Milano, 1995; M.R. CIMMA, *L'Episcopalis Audientia nelle Costituzioni Imperiali da Costantino a Giustiniano*, Torino, 1989; F.J. CUENA BOY, *La «Episcopalis Audientia». La justicia episcopal en las causas civiles entre laicos*, Valladolid 1985).

l'apporto del diritto della Chiesa alla purificazione del *iudicium* romanistico nel *processus iudicialis* canonico classico) ma ha voluto fondare logicamente e argomentativamente la propria asserzione: «Se il processo risponde alla retta ragione, non può meravigliare il fatto che la Chiesa abbia adottato l'istituto processuale per risolvere questioni intraecclesiali d'indole giuridica»⁽²⁸⁾. La rispondenza alla retta ragione implica non solo la giustificazione teorica dell'adozione ecclesiale dello strumento processuale, quant'anche la profonda «umanizzazione» della lite giudiziaria ad opera del cristianesimo. Il rapporto proficuo e biunivoco tra fede e ragione implica infatti una funzione purificatrice e sublimante della luce soprannaturale e della conseguente formazione etica che ha rappresentato, com'è noto, la vera linfa vitale della *respublica christiana*⁽²⁹⁾. Il diritto processuale costituisce allora in se stesso un fattore di sviluppo umano e civile conforme alle esigenze della per-

⁽²⁸⁾ Cpv. 4. Un autore che ha affrontato ripetutamente, sotto diverse sfaccettature, con acume e piglio critico, il tema è Llobell (cfr. J. LLOBELL, *La tutela giudiziale dei diritti nella Chiesa. Il processo può essere cristiano?*, in J.J. CONN e L. SABBARESE [a cura di], «*Iustitia in caritate*». *Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis*, Città del Vaticano, 2005, pp. 507-522; ID., *L'efficace tutela dei diritti (can. 221): presupposto della giuridicità dell'ordinamento canonico*, in *Fidelium iura*, 8 [1998], pp. 227-264; ID., *Fondamenti teologici del diritto processuale canonico. Sul ruolo del processo per la comprensione dell'essenziale dimensione giuridica della Chiesa*, in C.J. ERRÁZURIZ M. - L. NAVARRO [a cura di], *Il concetto di diritto canonico. Storia e prospettive*, Milano, 2000, pp. 267-300, e in *Studi in onore di Francesco Finocchiaro*, Padova, 2000, pp. 1149-1178; ID., *Pubblico e privato: elementi di comunione nel processo canonico*, in *La giustizia nella Chiesa: fondamento divino e cultura processualistica moderna*, Città del Vaticano, 1997, pp. 47-84; ID., *I principi del processo canonico: aporia, mimetismo civilistico o esigenza ecclesiale?*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 107/1 [1996], pp. 125-143; ID., *Note epistemologiche sul processo canonico*, in R. BERTOLINO-S. GHERRO-G. LO CASTRO [a cura di], *Diritto «per valori» e ordinamento costituzionale della Chiesa*, Torino, 1996, pp. 274-291 e in *Analecta Cracoviensia*, 26 [1994], pp. 557-575; ID., *Il patrocinio forense e la «concezione istituzionale» del processo canonico*, in P.A. BONNET-C. GULLO [a cura di], *Il processo matrimoniale canonico*, ed. 2, Città del Vaticano, 1994, pp. 439-478). Per un inquadramento generale della problematica cfr. A. VAN DEN HOUT, *L'ecclesialità del processo contenzioso ordinario e del contenzioso-amministrativo nella dottrina postconciliare*, (Pontificio Ateneo della Santa Croce, Thesis ad Doctoratum in Iure Canonico totaliter edita), Roma, 1998.

⁽²⁹⁾ GIOVANNI PAOLO II, lett. enc. «*Fides et ratio*» circa i rapporti tra fede e ragione, 14 settembre 1998, in *AAS*, 91 (1999), Cap. IV, nn. 36-48, pp. 33-43; BENEDETTO XVI, lett. enc. «*Deus caritas est*» sull'amore cristiano, 25 dicembre 2005, n. 28, a.; J. RATZINGER, *Europa. I suoi fondamenti spirituali ieri, oggi e domani*, in M. PERA - J. RATZINGER, *Senza radici. Europa, relativismo, cristianesimo, islam*, Milano 2005, pp. 47-72 (l'argomento è sviluppato indirettamente, partendo dalle radici dell'attuale crisi d'identità della cultura europea).

sona nel suo divenire storico (limitato e imperfetto)⁽³⁰⁾. Alla razionalità esterna si accompagna chiaramente la razionalità interna, già sopra tratteggiata: l'«ecologia processuale», la logica del contraddittorio o, per usare un'espressione dello stesso Pontefice, «la dialettica processuale». La *natura tecnica qualificata* del mezzo di accertamento della verità comporta infatti il rispetto di regole e principi evoluti e sofisticati ma non per questo artificiosi e arbitrari. I termini, le cautele e le formalità previste dalla legislazione non appaiono in questa chiave come inutili lungaggini o come oziosi espedienti dilatori rispetto alle effettive esigenze dei coniugi e della comunità ecclesiale⁽³¹⁾. La razionalità del contenzioso matrimoniale è dimostrazione del rispetto e dell'umanità con la quale la Chiesa guarda i propri figli in ciò che attiene al loro autentico bene spirituale⁽³²⁾.

Un altro concetto particolarmente caro al Pontefice che ha trovato indiretta applicazione nel suo primo Discorso alla Rota è quello di comunione⁽³³⁾. Il ragionamento papale a questo riguardo è sem-

⁽³⁰⁾ L'insufficienza della prospettiva della sola giustizia e la vocazione della persona all'amore (cfr. anche PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa*, Città del Vaticano 2004, nn. 206-207, pp. 113-114), adombrato in questo contesto e mirabilmente esposto nella sua prima enciclica (BENEDETTO XVI, lett. enc. «*Deus caritas est*», cit., n. 28, b.) non toglie che l'ordine della carità si realizzerà compiutamente solo nella consumazione finale, onde la legittimazione e l'istituzionalizzazione della via processuale rappresenta, almeno *in via*, anche nella Chiesa, la più valida possibilità di dirimere civilmente le controversie.

⁽³¹⁾ La «regolarizzazione della situazione matrimoniale» non è lo scopo del processo ma l'eventuale esito dell'accertamento dell'invalidità del vincolo, ben consci che «regolarizzare» non significa occultare le difficoltà e i problemi, ma semplicemente cercare di ripianare una precedente situazione di oggettivo disordine con le responsabilità personali che ne derivano. Anche la pastorale della misericordia e del perdono, tra l'altro, comporta un passaggio obbligato attraverso la penitenza e la riparazione.

⁽³²⁾ Per antica tradizione le cause matrimoniali sono state considerate *favorabiles, mixtae e spirituales* in ragione del loro ineludibile riferimento al *bonum animarum* (F. SALERNO, *Precedenti medievali del processo matrimoniale canonico*, in AA.Vv., *Il processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 1994, pp. 35-41). Ci pare significativa la rivendicazione della superiorità del diritto matrimoniale canonico rispetto a quello secolare in un autore pur sovente critico verso le insufficienze tecniche e metodologiche dello *ius ecclesiale*: «*Ha sido la ciencia canónica la que ha servido de vehículo a la concepción clásica y sobre el derecho natural, los canonistas han edificado una de las más brillantes páginas de la ciencia jurídica: el derecho matrimonial canónico, cuya superioridad de fundamento, doctrina y técnica jurídica sobre el derecho matrimonial civil es bien notoria*» (J. HERVADA, *El derecho natural en el ordenamiento canónico*, pubblicato in *Persona y Derecho*, 20 [1989] e raccolto in *Vetera et Nova. Cuestiones de Derecho Canónico y afines [1958-2004]*, Pamplona 2004, p. 606).

⁽³³⁾ Cfr. solo a livello esemplificativo e senza voler confondere gli atti di magi-

plice e lineare, ma profondamente perspicace: non solo si oppone in generale ad una visione conflittuale e antagonista del processo («Nessun processo è a rigore *contro* l'altra parte»), integrando e avvalorando la precedente argomentazione, ma evidenzia pure la peculiarità dell'oggetto delle cause matrimoniali («dichiarare la verità circa la validità o invalidità di un concreto matrimonio») che trascende l'interesse dei coniugi, coinvolgendo immediatamente la Chiesa e la società civile. La *comunionalità del processo di nullità matrimoniale* deriva allora dal necessario coinvolgimento del soggetto ecclesiale («in questo genere di processi il destinatario della richiesta di dichiarazione è la Chiesa stessa»), con le sue specifiche caratteristiche ontologiche (mistero di comunione) e la sue insopprimibili esigenze di certezza⁽³⁴⁾. Non esistendo un «bene conteso» e una «materia del contendere», cioè un'effettiva contrapposizione di pretese, il giudizio assume un'intrinseca valenza istituzionale: tutti gli agenti del processo concorrono all'unico fine della ricerca del vero. In questo contesto anche il richiamo alla creazione dello specifico ufficio ecclesiastico del difensore del vincolo dimostra, da un canto, l'assoluta peculiarità strutturale del processo canonico e, dall'altro, l'integrazione vitale del coniugio e in generale dei sacramenti al servizio della comunità (matrimonio e ordine) nella missione salvifica della Chiesa⁽³⁵⁾.

stero con la dottrina teologica: CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera «Communio in notio» su alcuni aspetti della Chiesa intesa come comunione*, 28 maggio 1992, in *AAJ*, 85 (1993), pp. 838-850 (il documento logicamente reca la firma dell'allora Prefetto, il Card. Ratzinger); J. RATZINGER, *la Comunione nella Chiesa*, Cinisello Balsamo 2004. Da ultimo BENEDETTO XVI, lett. enc. «*Deus caritas est*», cit., n. 20.

Per un adeguato inquadramento generale della nozione di comunione nell'orizzonte della Chiesa cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., *Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Milano, 2000, pp. 111-117; ID., *Sul rapporto tra diritto e comunione nella Chiesa*, in *Fidelium iura*, 4 (1994), pp. 33-53.

⁽³⁴⁾ Essendo l'oggetto (vincolo coniugale) «indisponibile» rispetto alle parti private (coniugi), il processo non è una legittima via di composizione della vertenza, alternativa al, magari più auspicabile, accordo conciliatorio o transattivo, ma è l'unica «doverosa» possibilità di risoluzione del dubbio conforme alle esigenze di giustizia ammessa nella Chiesa.

⁽³⁵⁾ Trascende i limiti delle presenti considerazioni esplorare i possibili spunti sul difensore del vincolo: sia l'originale fondamento del *favor matrimonii* proposto («naturale presunzione di validità del matrimonio formalmente contratto») sia, ulteriore dimostrazione della razionalità del giudizio, la salvaguardia dello strumento tecnico adottato: la sua presenza garantisce infatti l'effettività della dicotomia delle parti qualora, come non di rado accade, entrambi i coniugi propendano per la nullità.

5. *Indissolubilità e carità pastorale: «veritatem facientes in caritate».*

Un altro aspetto degno di particolare attenzione è la riflessione sulla corretta percezione della *natura pastorale del processo matrimoniale canonico*. A questo proposito pare utile chiarire preliminarmente che giuridicità e pastoralità non esprimono dimensioni omogenee e univoche della realtà, ma piani d'indagine e prospettive d'osservazione diverse, ancorché convergenti nell'unicità del bene delle persone: altro è la concretezza della cosa (la *res et sacramentum* del sacramento), altro è lo zelo o l'afflato per la vocazione alla santità dei fedeli⁽³⁶⁾. Parlare quindi della ricerca della verità come necessario punto d'incontro tra diritto e pastorale non significa disconoscere e sminuire l'indole prettamente giuridica del processo e la sua necessaria componente tecnica, ma affermare la compatibilità e l'interdipendenza delle rispettive formalità scientifiche nell'approccio alla singola fattispecie considerata⁽³⁷⁾. L'autentica *forma mentis* giuridico-canonica d'altronde nel *sentire cum Ecclesia* non può prescindere da un'adeguata sensibilità e una spiccata considerazione per il caso umano dedotto⁽³⁸⁾. Il pro-

⁽³⁶⁾ Diritto e pastorale sono scienze accomunate dalla medesima modalità gnoseologica (praticità perfezionata dalla prudenza), ma mentre l'uno si riferisce alla prudenza giuridica (dichiarazione e determinazione del giusto), l'altra si riferisce alla prudenza politica (l'arte di governare la comunità secondo giustizia e carità). L'autentica pastorale è subordinata allora al riconoscimento della verità delle situazioni e al rispetto della soluzione di diritto in quanto il diritto preesiste alla giustizia. «*La solución de derecho es ella misma una solución pastoral y, en todo caso, base para una correcta solución pastoral. Cuando actúa conforme a derecho, el Pastor está actuando como tal. (...) Lo primero que postula la prudencia pastoral es el reconocimiento de la verdad de las situaciones y el respecto por la justicia. Sin obrar según justicia, se introduce un factor de injusticia, que es contrario a la pastoral*»: è la perentoria conclusione di Hervada (*Pensamientos*, cit., 7/I, pp. 18). L'equivoco di fondo del «pastoralismo» è proprio la sostituzione del criterio giuridico e dell'essenziale dimensione di giustizia del fatto ecclesiale con l'arbitrarietà della supposta soluzione pastorale (cfr. J. HERVADA, *Coloquios*, cit., p. 18).

⁽³⁷⁾ Il processo ha un fondamento ontologico riconducibile alle diverse modalità dell'espressione «diritto di difesa», ancorata nel diritto naturale, quantunque detto diritto naturale richieda, in modo particolarmente pregnante, di essere accolto dalla legge positiva per poter adempiere al suo compito di tutelare efficacemente i diritti (cfr. J. LLOBELL, *Fondamenti teologici del diritto processuale canonico. Sul ruolo del processo per la comprensione dell'essenziale dimensione giuridica della Chiesa*, cit., spec. pp. 267-270).

⁽³⁸⁾ Benedetto XVI cita a questo proposito il Discorso di Giovanni Paolo II alla Rota del 1990, che rappresenta forse la trattazione più diretta e completa dell'argomento. Ci sembra comunque che questa nota sia una costante del magistero rotale dei Papi (cfr. solo a livello esemplificativo e indicativo i Discorsi di Pio XII del 1941 e 1944, di Giovanni XXIII del 1960 e 1961, di Paolo VI del 1966 e del 1973, di Giovanni Paolo II del 1979 e del 1984, per una più agevole consultazione G. ERLEBACH [a

blema però — seguendo la puntualizzazione del Papa — è quello di non confondere la comprensione con la compassione, l'amabilità con l'accondiscendenza, la solerzia con la sommarietà; fraintendimento che si verificherebbe qualora si identificasse la dichiarazione di nullità con la mera attestazione del fallimento del matrimonio. L'atteggiamento veramente giusto, al contrario, presuppone il diritto (in questo ambito lo *ius connubii* inteso in senso lato) a contrarre un valido matrimonio e si accompagna solo all'effettivo riconoscimento della cosa dovuta: la verità sull'esistenza storica del vincolo. La soluzione di una situazione irregolare non consiste nella dissoluzione del principio dell'indissolubilità, ma nella sua ineludibile affermazione che rischiarà le coscienze dei singoli e rafforza la comunione ecclesiale.

Chiarito *ex negativo* il limite interno alla carità pastorale (il rispetto del mistero cristiano sul matrimonio e le sue proprietà essenziali), il profilo in positivo maggiormente sottolineato, rispondendo anche alle sollecitazioni dell'ultimo Sinodo, sembra essere quello della tempestività: «È pertanto assai importante che la sua dichiarazione arrivi in tempi ragionevoli»⁽³⁹⁾. La *ragionevolezza di tempi* qui invocata pare però fare da contrappunto ad un'indiscriminata velocizzazione o frettolosità che comprometta le esigenze della giustizia (il medesimo capo sulla pastoralità termina perentoriamente: «La stessa sensibilità pastorale dinanzi alle situazioni delle persone deve però portare a salvaguardare la verità e ad applicare le norme previste per tutelarla nel processo»)⁽⁴⁰⁾. L'armonizzazione tra solerzia e rapidità, da un canto, e garanzie di tutela, dall'altro, sembra attuarsi *ad mentem Supremi Legislatoris* proprio nella rigorosa attuazione del dettato normativo. L'inconfigurabilità di un'effettiva contrapposizione tra diritto e pastorale implica infatti la subordinazione di entrambi all'obiettivo primario della ricerca della verità attuata nei modi e nelle forme che la dialettica processuale esige. Com'è noto la *Dignitas connubii* ha recepito nell'art. 72 il can. 1453 del CIC circa la determinazione dei tempi del giudizio. La natura ordinatoria dei termini ivi previsti non può però essere una remora all'effettività dell'aspirazione alla definizione, *salva iustitia*, «al più presto» di tutte le cause e di quelle matrimoniali in

cura di], *Le Allocuzioni dei Sommi Pontefici alla Rota Romana [1939-2003]*, cit.) e in particolare di quello giovanneo paolino. Anche in questa linea pertanto l'attuale Pontefice sembra porsi in piena continuità con la tradizione e in perfetta sintonia col suo Predecessore

⁽³⁹⁾ Cpv. 7.

⁽⁴⁰⁾ La stessa espressione condizionale adoperata in apertura evidenzia la chiara intenzione del Papa di superare la contrapposizione: «Da una parte, parrebbe che i Padri sinodali abbiano invitato i tribunali ecclesiastici ad adoperarsi affinché i fedeli non canonicamente sposati possano al più presto regolarizzare la loro situazione matrimoniale e riaccostarsi al banchetto eucaristico» (cpv. 2).

specie, attesa la delicatezza del bene coinvolto; obiettivo nella prassi dei tribunali (anche di quelli apostolici) non di rado purtroppo ancora lontano dall'essere raggiunto⁽⁴¹⁾.

Tralasciando l'auspicata *vicinanza* dei tribunali ai fedeli da intendersi — supponiamo — sia in termini logistici e territoriali che in termini di effettiva accessibilità e praticabilità⁽⁴²⁾, l'ultimo aspetto evidenziato dal Pontefice a proposito della sollecitudine pastorale concerne la fase preventiva e successiva alle nozze. L'eventuale nullità del matrimonio, essendo riconducibile al *matrimonium in facto esse*, normalmente presiste alla celebrazione e potrebbe essere accertata in sede di istruttoria prematrimoniale⁽⁴³⁾. In quest'ambito destinatari dell'esortazione papale sembrano evidentemente i pastori con diretta cura d'anime più che i giudici. Il punto assume un certo interesse perché ricalca un'indicazione espressa nella già menzionata proposizione

(41) Cfr. M. CALVO TOJO, *Reforma del proceso matrimonial anunciada por el Papa*, Salamanca 1999. L'opera, non priva di qualche inesattezza e di considerazioni ampiamente discutibili, riporta nella seconda parte abbondanti dati statistici circa l'attività giudiziaria della Chiesa (pp. 121-169). Riguardo al Tribunale della Rota Romana, l'Autore sulla scorta degli elementi relativi alle cause inoltrate, risolte e pendenti evidenzia: «*La conclusión es patente: el plazo señalado en el canon 1453 de seis meses para sustanciar la segunda (y ulteriores) instancias queda en letra muerta*» (p. 149). Il problema però non è tanto quello del costante sfioramento dei tempi (ragionevole forse innanzi ad un Tribunale Apostolico) quanto della considerevole e crescente entità dello stesso.

Dieci anni fa (ma non ci pare che la situazione sia sostanzialmente cambiata) riferendosi al termine annuale del giudizio di primo grado Grocholewski (all'epoca Segretario della Segnatura) affermava: «*Ci sono parecchi tribunali che in genere osservano questi limiti temporali. Ci sono anche tribunali che definiscono le cause in un periodo molto più breve. Molti però sono anche i tribunali nei quali la trattazione delle cause si protrae ordinariamente per molti anni*» (*Processi di nullità matrimoniale nella realtà odierna*, in AA.Vv., *Il processo matrimoniale canonico*, cit., p. 19).

(42) F. Daneels, analizzando i dati statistici disponibili, rileva, contrapponendola alla situazione di paesi dove i tribunali sono funzionanti e accessibili, che «*In diverse nazioni non c'è praticamente nessuna possibilità per i fedeli di ottenere una dichiarazione di nullità matrimoniale per l'assenza di tribunali funzionanti; in diverse altre parti del mondo c'è soltanto una possibilità molto limitata di ottenere una tale dichiarazione*» (*La natura propria del processo di nullità matrimoniale*, in H. FRANCESCHI - J. LLOBELL - M. ORTIZ [a cura di], *La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della «Dignitas Connubii»*, cit., p. 17).

(43) Cfr. M. ORTIZ (a cura di), *Ammissione alle nozze e prevenzione della nullità del matrimonio*, Milano 2005. Il volume raccoglie gli Atti del relativo Convegno del 2003 con un interessante presentazione di approcci giuridici, pastorali e medici. L'asserzione formulata è valida evidentemente come rileva A. Bettetini (*È possibile prevenire le nullità matrimoniali per incapacità consensuale? Profili giuridici*) soprattutto ove si escluda la configurabilità della c.d. «*incapacità relativa*» (ivi, spec. pp. 304-308).

sinodale⁽⁴⁴⁾. Anche in questo caso il Papa sembra aver colto la preoccupazione dei Vescovi, senza però recepire la più concreta e problematica riformulazione della consistenza della volontà matrimoniale⁽⁴⁵⁾. Sta di fatto che la prevenzione delle nullità matrimoniali attraverso la pastorale prematrimoniale (formazione, percorso e preparazione dei fidanzati) e la valutazione della capacità e del consenso in sede di ammissione alle nozze resta una risorsa probabilmente ancora potenzialmente⁽⁴⁶⁾.

La suggerita composizione dei possibili contrasti coniugali, infine, per una logica di coerenza interna, data l'indisponibilità del bene in questione, deve chiaramente essere conforme all'oggettiva verità del matrimonio. «La via della riconciliazione» proposta non intende tanto indicare un mezzo tecnico irriferribile a questo genere di cause⁽⁴⁷⁾, ma preservare l'indole pacificatoria e defaticatoria che deve

(44) «Il Sinodo ritiene che, in ogni caso, grande attenzione debba essere assicurata alla formazione dei nubendi e alla previa verifica della loro effettiva condivisione delle convinzioni e degli impegni irrinunciabili per la validità del sacramento del matrimonio, e chiede ai Vescovi e ai parroci il coraggio di un serio discernimento per evitare che impulsi emotivi o ragioni superficiali conducano i nubendi all'assunzione di una grande responsabilità per se stessi, per la Chiesa e per la società, che non sapranno poi onorare» (SINODO DEI VESCOVI, XI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA, Elenco Finale delle Proposizioni [Proposizione 40], cit.).

(45) La formulazione peraltro atecnica della parte finale della Proposizione 40 pone qualche problema per il rispetto e la consistenza dello *ius connubii* tradizionalmente inteso (cfr. H. FRANCESCHI, *Riconoscimento e tutela dello «ius connubii» nel sistema matrimoniale canonico*, Milano 2004), quasi come se, da un canto, si considerasse superata la presunzione di capacità dei nubendi e si richiedesse una qualificazione ulteriore del consenso matrimoniale e, dall'altro, si soggettivizzasse troppo la volontà matrimoniale.

(46) Circa lo *status questionis* e le problematiche concretamente presentatesi cfr. in particolare: S. LANZA, *L'approccio pastorale ai nubendi: possibilità e limiti della loro conoscenza da parte dei pastori e della preparazione alle nozze*, pp. 49-75; P.J. VILADRICH, *La dimensione giuridico-canonica della preparazione al matrimonio*, pp. 105-136; A. CATTANEO, *Gli «incontri per fidanzati» importanza, problemi e spunti di soluzione al fine di prevenire nullità matrimoniali*, pp. 361-371, in ORTIZ (a cura di), *Ammissione alle nozze e prevenzione della nullità matrimoniale*, cit.

(47) L'Istruzione *Dignitas connubii* non raccoglie logicamente il can. 1446 CIC circa il tentativo di conciliazione, per quanto a proposito di detto canone non si era mancato di rilevare che: «Nelle cause matrimoniali è noto l'impegno della Chiesa nell'adoperarsi affinché i coniugi si riconcilino, o rinnovino il proprio consenso per convalidare il matrimonio» (J.I. ARRIETA [Edizione italiana diretta da], *Codice di Diritto Canonico e Leggi complementari commentato*, Roma 2004, commento al can. 1446, p. 968), ma introduce la disciplina da osservarsi nei tribunali (Tit. III) e l'ufficio dei giudici e degli altri ufficiali del tribunale (Cap. I) con l'art. 65 che, non solo riproduce lo specifico can. 1676 relativo alle cause di nullità matrimoniale, ma vi introduce due importanti e significativi

presiedere ogni fenomeno di litigiosità nella Chiesa. Non di rado matrimoni perfettamente validi vengono impugnati per crisi e dissidi tra gli sposi, ristabilire allora la loro comunione di vita e di amore è il più grande servizio che si può rendere alla causa della famiglia e della giustizia. Se — è stato espressamente ribadito dal Papa — di per sé un matrimonio fallito non è un matrimonio nullo, l'insuccesso e l'infelicità dell'unione coniugale sono nella quasi totalità dei casi il motivo soggettivo (non evidentemente la *causa petendi*) che induce i coniugi ad accusare il matrimonio. Recuperare la serenità personale o il desiderio di poter ristabilire una armonica convivenza familiare costituiscono in tali casi il deterrente migliore all'ingiustificato ricorso ai tribunali. L'indicazione riguarda evidentemente tutti i fedeli (i pastori con cura d'anime *in primis*), ma direttamente anche i giudici (non solo nella fase introduttoria) e soprattutto i patroni, che sono spesso singolarmente coinvolti nella vicenda umana delle parti⁽⁴⁸⁾.

6. *Valutazione di sintesi e prospettive.*

La prima Allocuzione benedettina alla Rota non ha certo risposto alle aspettative di quanti, speculando sulle opinioni personali espresse anni addietro dal Card. Ratzinger⁽⁴⁹⁾, si attendevano un segnale di

paragrafi (« Art. 65 § 1. Il giudice prima di accettare la causa ed ogniqualvolta intraveda una speranza di buon esito, faccia ricorso a mezzi pastorali, per indurre i coniugi, se è possibile, a convalidare eventualmente il matrimonio e a ristabilire la convivenza coniugale (can. 1676). § 2. Se ciò non è possibile, il giudice esorti i coniugi perché, posposto ogni personale desiderio, collaborino sinceramente, adoperandosi per la verità ed in spirito di carità, all'accertamento della verità oggettiva, così come è richiesto dalla natura stessa della causa matrimoniale. § 3. Se poi il giudice avverte che i coniugi nutrono reciproca ostilità, li esorti caldamente perché nel corso del processo mettano da parte ogni rancore e si ispirino vicendevolmente alla disponibilità, alla correttezza ed alla carità »).

⁽⁴⁸⁾ Cfr. M.G. SOLFERINO, *La consulenza pre-processuale e i tentativi di riconciliazione. L'utilità dei patroni stabili*, in H. FRANCESCHI-J. LLOBELL-M. ORTIZ (a cura di), *La nullità del matrimonio*, cit., pp. 69-82. L'Autrice evidenzia l'utilità e al contempo le notevoli difficoltà nell'esperimento del tentativo di riconciliazione da parte dell'avvocato rotale (spec. p. 80).

⁽⁴⁹⁾ « Ad esempio, in futuro si potrebbe anche arrivare a una constatazione extragiudiziale della nullità del primo matrimonio. Questa potrebbe forse essere constatata anche da chi ha la responsabilità pastorale sul luogo. Tali sviluppi nel campo del diritto, che possono semplificare le cose, sono pensabili. Ma il fondamento — che il matrimonio sia indissolubile e che chi ha abbandonato il matrimonio della sua vita, cioè il sacramento, e ha contratto un altro matrimonio non possa comunicarsi — è valido in modo definitivo » (J. RATZINGER, « *Il sale della terra* ». *Cristianesimo e Chiesa cattolica nella svolta del millennio. Un colloquio con P. Seewald*, Torino, 1997, p. 237). Il punto è citato con ulteriori riferimenti bibliografici da M. ARROBA CONDE, *Apertura verso il processo*

rottura o di discontinuità rispetto al magistero papale recente o l'annuncio di una qualche sconvolgente iniziativa di riforma in materia di cause matrimoniali. Il Discorso del Pontefice, inoltre, ha dato ascolto alle preoccupazioni del Sinodo a proposito della diffusione delle situazioni matrimoniali irregolari, ma non ha voluto intervenire *ex abrupto* in questioni tanto delicate e complesse che richiedono studio e ponderazione. L'indicazione di tendenza chiaramente assunta da Benedetto XVI sembra anzi quella della prudenzialità e della saggezza pastorale. La Chiesa d'altronde esperta in umanità sa bene che: «Gli autentici mutamenti sociali sono effettivi e duraturi soltanto se fondati su decisi cambiamenti della condotta personale. Non sarà mai possibile un'autentica moralizzazione della vita sociale, se non a partire dalle persone e facendo riferimento ad esse: infatti, «l'esercizio della vita morale atesta la dignità della persona»»⁽⁵⁰⁾.

Il Discorso del gennaio 2006, come era da attendersi dallo spessore culturale e teologico del Pontefice, è invece un'esposizione di alto profilo etico e di profondo respiro teoretico circa i fondamenti e i contenuti dell'attività giudiziaria ecclesiastica. Con la sintesi, la penetrazione e la semplicità che lo contraddistinguono, il Papa ha toccato un tema nevralgico per l'amministrazione della giustizia nella Chiesa: il rapporto tra diritto e pastorale. Contro le tentazioni del giuridismo positivista e del pastoralismo lassista Benedetto XVI ha riproposto con forza la verità integrale sulla persona umana e l'ottimismo gnoseologico e antropologico cristiano quali chiavi di lettura del disegno di Dio sul matrimonio e sulla famiglia. L'Allocuzione non presenta però un quadro astratto e avulso dai problemi ecclesiali contemporanei.

amministrativo di nullità matrimoniale e diritto di difesa delle parti, in *Apollinaris* 75 (2002), nt. 1, pp. 745-746. Cfr. per altri spunti: J. RATZINGER, *Intervista su «30 Giorni»*, giugno 1999, p. 14, a proposito dell'esame da parte della Congregazione dell'ipotesi di possibili matrimoni non sacramentali tra battezzati. L'asserzione esposta sembra per quanto in via eventuale non precludere la praticabilità della via amministrativa di accertamento della nullità matrimoniale (per un'altra lettura del testo di «Il sale della terra» citato, cfr. J. LOBEL, «*Quaestiones disputatae*» sulla scelta della procedura giudiziaria nelle cause di nullità del matrimonio, sui titoli di competenza, sul libello introduttorio e sulla contestazione della lite, in *Apollinaris*, 70 (1997), pp. 582-591.

⁽⁵⁰⁾ PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa*, cit., n. 134, p. 134 (riporta il punto 1706 del *Catechismo della Chiesa Cattolica*). L'approccio sapienziale, che pervade l'insegnamento sociale cristiano, pone sempre al centro di ogni questione l'uomo nella sua limitatezza ontologica e nella sua contingenza storica e non ricerca, quindi, illusoriamente la soluzione dei problemi nei soli mutamenti strutturali e istituzionali. Anzi esso ha presente pregiudizialmente che ogni riforma sociale deve misurarsi con i soggetti ricettori e che la bontà oggettiva di qualunque sistema, peraltro sempre perfettibile, viene mediata necessariamente dall'imperfezione dei destinatari.

Nessuno dei grandi temi al centro del dibattito odierno (il valore giuridico e il significato dell'Istruzione *Dignitas connubii*, le istanze emerse nel Sinodo sull'Eucaristia, la preoccupante diffusione della mentalità divorzistica, la tempestività dei giudizi, le problematiche strutturali dell'organizzazione giudiziaria, ecc.) è rimasto estraneo, almeno tangenzialmente e sinteticamente, dal consueto appuntamento di apertura dell'anno giudiziario.

Quid iuris? Supposta la valenza immediatamente giuridica dei Discorsi del Papa alla Rota, viene da chiedersi se, al di là delle affermazioni di principio, non bisogna cogliere negli insegnamenti di Benedetto XVI anche una qualche indicazione più precisa e penetrante. In merito, un primo dato può essere fornito da una sorta di atecnica approvazione specifica *ex post* dell'*Instructio*, che assume un'importanza ed un significato particolare proprio in ragione del laborioso *iter* di formazione del testo⁽⁵¹⁾. Il plauso alla redazione finale del documento attesta l'apprezzamento e la fiducia che il Vicario di Cristo ripone nell'intento di assicurare meglio quell'unità della giurisprudenza che la Rota istituzionalmente persegue⁽⁵²⁾. La più concreta linea direttiva espressa nel Discorso concerne, come sopra ricordato, la retta impostazione della pastoralità, ripetutamente invocata dal Sinodo, e l'esigenza di rispettare il rigore e la logica di un vero processo giudiziale⁽⁵³⁾. La configurazione del processo in chiave teorico fondamentale delineata, infine, è una questione che supera i limiti di queste note e forse l'interesse di molti «pratici del diritto». La formazione epistemologica, oltre che deontologica, del giurista è però la base dell'*officium iuste iudicandi*, soprattutto quando il suo operare implica uno strumento particolarmente sofisticato e complesso quale il processo⁽⁵⁴⁾. Anche la pastoralità, nella linea tracciata dal Papa (*veritatem facientes in caritate*), può essere assunta come il grande «valore ag-

(51) I lavori sono sinteticamente descritti nello stesso *Proemio* dell'Istruzione (p. 15 ed. it.), l'ampio lasso di tempo intercorso tra il 24 febbraio 1996 ed il 25 gennaio 2005 e la pluralità degli schemi predisposti sono indice della attenzione dedicata. Tra l'altro la partecipazione della Congregazione della Dottrina della Fede avvalorava una diretta e immediata conoscenza dell'*Instructio* e delle sue problematiche da parte del Papa.

(52) Cost. ap. «*Pastor bonus*», art. 126.

(53) Molti mezzi di comunicazione hanno superficialmente recepito le istanze del Sinodo come una sorta di invito ad una maggior facilità e larghezza nel concedere le nullità matrimoniali nei tribunali. Il Pontefice ha ribadito per contro, ove mai ce ne fosse bisogno, che la tempestività e l'efficacia non possono andar contro l'oggettività e la verità delle decisioni, che permane il massimo bene da preservare.

(54) Questa consapevolezza è stata fatta propria dall'*Indirizzo di omaggio del Decano* della Rota, evidenziando una sensibilità che deve essere di sicuro riferimento per tutti i giudici e gli ufficiali dei tribunali ecclesiastici.

giunto» del processo canonico che informa immanentemente la giustizia ecclesiale, richiedendo un *plus* di formazione, di preparazione e di esperienza da parte di tutti i soggetti coinvolti, senza le quali la stessa diviene una nozione vacua ed eterea. L'auspicio pertanto è che le parole di Benedetto XVI vengano accolte non tanto come una lodevole dichiarazione di intenti o un'assunzione di responsabilità da parte del Papa e della Chiesa, ma come un fattore di esame, di stimolo e di approfondimento per tutti gli operatori del diritto canonico.

Massimo del Pozzo

ATTI SINGOLARI

ITALIA. ARCIVESCOVO MODERATORE DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE, *Decreto di ammonizione di un avvocato*, 29 giugno 2006 (*).

Capoluogo della Regione, addì 29 giugno 2006

Prot. n. 000/2006

In data 11 luglio 2005, la Sig.ra Rossi Concetta, presentava al Vicario Giudiziale del Nostro Tribunale (Mons. Guiducci), denuncia dettagliata circa comportamenti illegittimi posti in atto dall'Avvocato Rotale P., nell'esercizio del patrocinio a lui affidato dalla stessa Ricorrente.

Le denunce vertevano su elementi precisi:

(*) Per la normativa citata della Conferenza Episcopale Italiana, cfr. *Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi*, 30 marzo 2001 (in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 3 (2001), pp. 73-80, e in *Ius Ecclesiae*, 13 (2001), pp. 847-855). Il testo vigente sostituisce quello promulgato il 18 marzo 1997 e modificato il 19 ottobre 1998 (cfr. UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI GIURIDICI DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA (a cura di), *Delibere e decreti della Conferenza Episcopale Italiana*, Milano, 2006, pp. 216-224; G. SOLFERINO, *Commento alle modifiche delle norme promulgate il 19 ottobre 1998*, in *Ius Ecclesiae*, 13 (2001), pp. 855-856).

Il decreto può essere utile per fattispecie simili. Sarebbe opportuno puntualizzare meglio la designazione delle persone alle quali è affidata l'indagine previa. Infatti, se in tale indagine è coinvolto l'intero tribunale potrebbe diventare complicato trovare giudici che non debbano astenersi qualora il Moderatore decida di affidare al promotore di giustizia l'avvio del processo penale (cfr. can. 1717 § 3). Comunque, i Tribunali Ecclesiastici Regionali italiani, istituiti da Pio XI (cfr. m.p. *Qua cura*, 8 dicembre 1938, in *AAS*, 30 (1938), pp. 410-413), sono competenti soltanto per le cause di nullità del matrimonio e, quindi, sono materialmente incompetenti (con l'incompetenza assoluta di cui al can. 1620, 1°) per tutte le altre cause, incluse quelle penali (cfr. J. LLOBELL, «*Quaestiones disputatae*» sulla scelta della procedura giudiziaria nelle cause di nullità del matrimonio, sui titoli di competenza, sul libello introduttorio e sulla contestazione della lite, in *Apollinaris*, 70 (1997), pp. 591-594).

1) l'Avvocato P. avrebbe formulato un libello accusando capi non corrispondenti al vero, omettendo altresì elementi rilevanti ai fini dell'accertamento della verità;

2) lo stesso Avvocato avrebbe indotto la Ricorrente e i suoi testimoni a dichiarare il falso nel corso dell'istruttoria. Allo scopo non solo avrebbe distribuito un foglio contenente le domande che il Giudice istruttore avrebbe loro rivolto, ma ne avrebbe anche suggerito le risposte;

3) infine, il P., prescindendo dalle previste determinazioni del Preside del Collegio, avrebbe richiesto e ottenuto dalla Ricorrente un compenso economico maggiore rispetto a quanto stabilito dalla vigente normativa emanata dalla Conferenza Episcopale Italiana il 18 marzo 1997 e successivamente modificata il 30 marzo 2001 (cfr. in particolare l'art. 5 delle stesse «*Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali nonché l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi*», ove viene precisato che «*Il Preside del Collegio giudicante determina, in riferimento alla tabella stabilita dal Consiglio Episcopale Permanente e periodicamente aggiornata dal medesimo, la misura degli onorari dovuti dalle parti agli avvocati e procuratori, nonché l'importo degli ulteriori compensi che non possano ritenersi compresi in tali onorari*»).

Con lettera del 26 settembre 2005, il Vicario Giudiziale, Mons. Guiducci, informava il sottoscritto Moderatore circa la denuncia della Sig.ra Rossi. Con comunicazione in pari data, veniva informato della vicenda anche l'Eccellentissimo Decano del *Tribunale della Rota Romana*.

Con lettera del 21 novembre 2005 il *Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, a sua volta informato dal *Tribunale della Rota Romana*, rimetteva al sottoscritto Moderatore l'esame della questione, non senza aver evidenziato il disposto dell'art. 111 § 2 dell'Istruzione *Dignitas Connubii*.

Conseguentemente, dopo aver visionato gli atti ricevuti, con lettera del 1° ottobre 2005 ho conferito al Tribunale Ecclesiastico Regionale mandato di procedere all'*indagine previa*, iuxta cann. 1717-1719 del C.I.C.

L'incarico per tale *indagine* veniva affidato al Rev.mo don Angeletti, Giudice dello stesso Tribunale, il quale nei giorni 7, 8, 9 e 14 Novembre 2005 ha regolarmente ascoltato la Sig.ra Rossi e i testimoni presentati nella causa di nullità che la riguardava.

In data 5 Dicembre 2005, il Vicario Giudiziale ha fornito puntuale comunicazione di quanto emerso dall'*indagine previa*.

Successivamente, avendo constatato la fondatezza delle accuse denunciate, con lettera del 21 Dicembre 2005 ho disposto che venisse contestato all'Avvocato P. il contenuto della denuncia della sig.ra Rossi e le dichiarazioni dei suoi testi, così come erano state raccolte durante le sessioni dell'*indagine previa*.

Tale contestazione è avvenuta nella sessione del 21 Gennaio 2006 alla presenza del Vicario Giudiziale, del Promotore di Giustizia e dell'attuario-notaio. In quella sede, come da verbale redatto e firmato, l'Avvocato P. ha negato ogni addebito e ha fornito spiegazioni apparse poco convincenti (cfr. *Note* del Vicario Giudiziale e del Promotore di Giustizia del 21 Gennaio 2006).

Per ulteriore tutela nei confronti dell'Accusato, visto che l'atteggiamento dell'Avvocato P. è stato di assoluta negazione, si è creduto opportuno procedere al confronto tra la Sig.ra Rossi e il suddetto Avvocato.

Prima di procedere a tale confronto, come da me suggerito, a norma del can. 1341, più volte l'Avvocato P. è stato esortato a riconoscere le responsabilità che dagli atti apparivano evidenti onde evitare eventuali dolorosi provvedimenti, pur necessari in quanto dettati da giustizia ed equità. L'avvocato ha sempre declinato questo invito.

La sessione per il confronto si è tenuta il giorno 29 Aprile 2006 alla presenza del Vicario Giudiziale, del Promotore di Giustizia, del Giudice don Angeletti e dell'attuario-notaio.

La Sig.ra Rossi ha ribadito il contenuto del suo ricorso. L'Avvocato P., da parte sua, ha sostenuto e riconosciuto quanto segue:

1) stando alla sua cultura ed esperienza giuridica, aveva ritenuto più valido accusare il matrimonio di nullità per esclusione della indissolubilità in attrice, piuttosto che per incapacità del convenuto,

2) non aveva fatto alcuna forzatura sulla Sig.ra Rossi nel convincerla a presentare quel capo di nullità,

3) non aveva fornito alla Signora e ai suoi testi il questionario circa l'istruttoria e le relative risposte. Alla contestazione della Rossi, egli poi ha modificato questa precisazione,

4) circa l'onorario, l'Avvocato ha riconosciuto che era stato pattuito in quella misura con la cliente già prima di iniziare la causa, a prescindere dalle statuizioni del Preside del Collegio, così come previsto dalla normativa richiamata.

Di tale sessione è stato redatto verbale.

Con lettera del 5 giugno u.s., il Vicario Giudiziale, Mons. Guiducci, inviava al sottoscritto Moderatore gli atti dell'indagine previa ed una sua puntuale relazione circa l'intero iter seguito. Tra le altre considerazioni Mons. Guiducci dichiarava: «*Resta confermato quanto già Le esposi nella mia lettera del 5 Dicembre 2005 e cioè che l'Avv. P. non si è comportato in maniera deontologicamente retta. Risulta provata la sua violazione di quanto disposto dai cann. 1389, 1391, 1470 § 2, 1488 § 1 e 1565 § 1*». Aggiungendo che simile situazione per l'Avvocato P. si era già verificata nella causa *Sempronia-Caio* (cfr. denuncia della teste Tiziana Bianchi, presentata al Vicario Giudiziale del tempo il 13 Maggio 1998).

Ora, visti gli atti a me forniti in ordine al procedimento in oggetto, essendo evidente e provata la responsabilità dell'Avvocato Rotale P., così come denunciato dalla Sig.ra Rossi,

Visti i cann. 1341, 1717-1719 e 1752,

Visto l'art. 111 § 2 della *Dignitas Connubii*,

Visto il disposto dei cann. 1347 § 1 e 1339 § 1 e § 3,

Visto il *Discorso alla Rota Romana* di Sua Santità Benedetto XVI, del 28 gennaio 2006, nel quale, tra l'altro, il Santo Padre afferma: «Il criterio della ricerca della verità, come ci guida a comprendere la dialettica del processo, così può servirci per cogliere l'altro aspetto della questione: il suo valore pastorale, che non può essere separato dall'amore alla verità. Può avvenire infatti che la carità pastorale sia a volte contaminata da atteggiamenti compiacenti verso le persone. Questi atteggiamenti possono sembrare pastorali, ma in realtà non rispondono al bene delle persone e della stessa comunità ecclesiale; evitando il confronto con la verità che salva, essi possono addirittura risultare controproducenti rispetto all'incontro salvifico di ognuno con Cristo»,

Visto l'art. 1 del *Regolamento* del Tribunale Ecclesiastico Regionale,

Visto che, come opportunamente evidenziato dal Vicario Giudiziale, «allo stato delle cose, infatti, oltre ad essere compromessa l'immagine del ministero di giustizia del Tribunale ecclesiastico, la stessa *salus animarum* è stata gravemente violata da simili comportamenti (cfr. can. 1752)»,

Con il presente

DECRETO

A) *Quanto alla procedura*, stante il can. 1718 § 1 n. 3, nel caso in esame, si ritiene superfluo il ricorso al processo giudiziario, visto quanto emerso dalla *indagine previa*.

B) *Quanto al merito*, per quanto da lui commesso in relazione alla causa *Rossi-Bencontento*, l'Avvocato Rotale P. viene *formalmente ammonito* a non adottare più in futuro comportamenti simili, apertamente contrari allo spirito e alla lettera delle disposizioni canoniche.

Nello stesso tempo, all'Avvocato viene richiesta una *formale lettera di scuse* nei confronti del Tribunale Ecclesiastico, gravemente leso per l'esercizio non corretto del suo ministero; tale lettera, dovrà essere inviata entro dieci giorni dalla notifica del presente Decreto. Nel caso in cui, entro il termine fissato, l'Avvocato P. si rifiutasse di redigere l'atto richiesto, visto l'art. 111 § 2 della *Dignitas Connubii*, si dispone la *sua sospensione dall'Albo degli avvocati di questo Tribunale Ecclesiastico Regionale per un anno*, con divieto di patrocinare presso il nostro Tribunale qualsiasi causa, compreso quelle in corso.

Infine l'Avvocato P. viene reso edotto del fatto che un nuovo eventuale reato a lui attribuito e, successivamente provato, nell'esercizio del suo ministero presso questo Nostro Tribunale, sarà per lui motivo di *espulsione dall'Albo dello stesso Tribunale*.

Il presente decreto sia notificato oltre che alle Parti interessate, al *Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, al *Tribunale della Rota Romana* e al *Tribunale di Appello del Tribunale Ecclesiastico Regionale*.

Arcivescovo Moderatore
del Tribunale Ecclesiastico Regionale